

Sistema Licenze Nazionali 2011/2012

Le società, per partecipare al Campionato di competenza stagione sportiva 2011/2012, devono ottenere la Licenza Nazionale e a tal fine devono effettuare gli adempimenti di seguito trascritti in relazione ai criteri economico-finanziari e legali, ai criteri infrastrutturali ed ai criteri sportivi e organizzativi.

TITOLO I) CRITERI LEGALI ED ECONOMICO-FINANZIARI

I) ADEMPIMENTI DELLE SOCIETA' DI SERIE A

A) Le società devono, entro il termine del 24 giugno 2011, osservare il seguente adempimento:

depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax, una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza, attestante l'avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti, fino al mese di aprile 2011 compreso, ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalle competenti Leghe o l'esistenza di contenziosi allegando la documentazione comprovante la pendenza della lite non temeraria.

L'inosservanza del suddetto termine, costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva con la penalizzazione di un punto in classifica da scontarsi nel campionato 2011/2012.

B) Le società devono, entro il termine del 30 giugno 2011, osservare i seguenti adempimenti:

- 1) presentare alla Lega Nazionale Professionisti di Serie A, a pena di decadenza, la domanda di ammissione al campionato professionistico 2011/2012, contenente la richiesta di concessione della Licenza Nazionale;
- 2) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax, ove non sia stato depositato in precedenza, copia del bilancio d'esercizio al 30 giugno 2010, se l'esercizio sociale coincide con la stagione sportiva, ovvero al 31 dicembre 2010, se l'esercizio sociale coincide con l'anno solare. Il bilancio deve essere approvato e corredato dalla relazione della società di revisione;
- 3) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax, ove non sia stata depositata in precedenza, copia della relazione semestrale al 31 dicembre 2010, nel caso in cui l'esercizio sociale coincida con la stagione sportiva. La relazione semestrale deve essere approvata dall'organo amministrativo e corredata dalla relazione della società di revisione (*limited review*);

4) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax, ove non siano state depositate in precedenza, le seguenti informazioni economico-finanziarie previsionali (budget), su base semestrale, per il periodo di dodici mesi, compreso tra il 1° luglio 2011 ed il 30 giugno 2012:

- a) budget del conto economico;
- b) budget dello stato patrimoniale;
- c) budget del rendiconto finanziario;
- d) note esplicative comprensive di presupposti, rischi e confronti tra i budget ed i valori effettivi riscontrati nell'ultimo bilancio, per le società il cui esercizio coincide con l'anno solare, ovvero nella relazione semestrale per le società il cui esercizio coincide con la stagione sportiva, con particolare riguardo agli elementi di discontinuità. Tali note devono includere una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e dall'organo responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza, che attesti che i budget sono stati predisposti su base coerente con i principi civilistici e contabili adottati nella redazione dell'ultimo bilancio revisionato;
- e) note esplicative sulle modalità di copertura degli eventuali fabbisogni di cassa.

I budget devono essere approvati dall'organo amministrativo e devono essere sottoscritti dal legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza.

Qualora la società eserciti il controllo su una o più società, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile, i budget devono essere riferiti al gruppo del quale la società è controllante;

5) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax, una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza, corredata dai modelli "F24" e dalle relative quietanze cartacee o elettroniche, ove non siano state depositate in precedenza, attestante l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals, riguardanti gli emolumenti dovuti, fino al mese di aprile 2011 compreso, ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalle competenti Leghe. In caso di transazioni e/o di accordi per rateazioni le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax, i medesimi atti di transazione e/o di rateazione, unitamente alla documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle rate scadute al 30 aprile 2011. In caso di accordi per dilazioni concesse dagli enti impositori le società devono, altresì, depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax, la documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione degli stessi. Infine, in caso di contenzioso le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax, la documentazione comprovante la pendenza della lite non temeraria innanzi al competente organo;

6) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax, una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza, attestante l'avvenuto pagamento dei tributi IRES, IRAP ed IVA, esposti nelle relative dichiarazioni, riferiti ai periodi di imposta terminati entro il 31 dicembre degli anni 2005, 2006, 2007, 2008 e 2009. Per le suddette annualità e per le precedenti, le società devono, altresì, dichiarare l'avvenuto pagamento degli stessi tributi, relativi ad atti divenuti definitivi con cartella di pagamento notificata entro il 30 aprile 2011. In caso di transazioni e/o di accordi per rateazioni le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax, i medesimi atti di transazione e/o di rateazione, unitamente alla documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle rate scadute al 30 aprile 2011. In caso di contenzioso, le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax, la documentazione comprovante la pendenza della lite non temeraria innanzi al competente organo;

7) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax, copia delle ricevute telematiche attestanti l'avvenuta trasmissione delle dichiarazioni relative al periodo d'imposta terminato entro il 31 dicembre 2009 (Modello Unico, Dichiarazione IRAP, Dichiarazione IVA, Modello 770);

8) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax, nota contenente gli estremi di uno o più conti correnti bancari intestati alla società, accesi presso una o più Banche operanti sul territorio nazionale e dedicati esclusivamente ai pagamenti degli emolumenti, delle ritenute Irpef, dei contributi Enpals relativi e di altri contributi.

L'inosservanza del suddetto termine, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dai punti 2), 3), 4), 5), 6), 7) e 8), costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva con la penalizzazione di un punto in classifica, per ciascun inadempimento, da scontarsi nel campionato 2011/2012.

C) Le società devono, entro il medesimo termine del 30 giugno 2011, osservare i seguenti adempimenti:

1) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax, la dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante e dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza attestante la vigenza della società e la composizione della compagine sociale alla data di presentazione della stessa;

2) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax, la dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante e dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza attestante le eventuali modifiche statutarie eventualmente intervenute a quella data.

L'inosservanza del suddetto termine, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dai precedenti punti 1) e 2), costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, per ciascun inadempimento, con l'ammenda non inferiore ad €20.000,00.

D) Le società devono, entro il termine del 6 luglio 2011, osservare i seguenti adempimenti:

1) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax, la documentazione attestante l'avvenuto superamento della situazione prevista dall'art. 2447 c.c. o dall'art. 2482 *ter* c.c. eventualmente risultante dal bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2010, se l'esercizio sociale coincide con l'anno solare, ovvero dalla relazione semestrale al 31 dicembre 2010, se l'esercizio sociale coincide con la stagione sportiva;

2) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax, qualora la relazione della società di revisione sul bilancio d'esercizio esprima un giudizio negativo (*adverse opinion*), o contenga l'impossibilità ad esprimere un giudizio (*disclaimer of opinion*), una successiva relazione della società di revisione, riferita al medesimo esercizio, attestante l'avvenuto superamento delle condizioni che avevano determinato le suddette situazioni;

3) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax, qualora la relazione della società di revisione sul bilancio d'esercizio contenga una eccezione relativamente alla continuità aziendale (*qualified except for opinion*), una successiva relazione della società di revisione, riferita al medesimo esercizio, che non contenga eccezioni relativamente alla continuità aziendale ovvero documentare l'avvenuto superamento delle condizioni che avevano determinato l'eccezione relativamente alla continuità aziendale;

4) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax, qualora la relazione della società di revisione sulla relazione semestrale, di cui alla precedente lett. B), punto 3), contenga l'impossibilità di giungere ad una conclusione (*disclaimer of conclusion*) o formuli una conclusione negativa (*adverse conclusion*), una successiva relazione della società di revisione, riferita al medesimo periodo amministrativo, attestante l'avvenuto superamento delle condizioni che avevano determinato le suddette situazioni;

5) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax, qualora la relazione della società di revisione sulla relazione semestrale, di cui alla precedente lett. B), punto 3), contenga una eccezione relativamente alla continuità aziendale, una successiva relazione della società di revisione, riferita al medesimo periodo amministrativo, che non contenga eccezioni relativamente alla continuità aziendale ovvero documentare l'avvenuto superamento delle condizioni che avevano determinato l'eccezione relativamente alla continuità aziendale;

L'inosservanza del suddetto termine, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dai punti 1), 2), 3), 4) e 5), costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva con la penalizzazione di un punto in classifica, per ciascun inadempimento, da scontarsi nel campionato 2011/2012.

II) ADEMPIMENTI DELLE SOCIETA' DI SERIE B

A) Le società devono, entro il termine del 10 giugno 2011, osservare il seguente adempimento:

1) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax, ove non sia stato depositato in precedenza, il prospetto contenente il rapporto PA, di cui all'art. 85, lett. B, paragrafo IX, delle NOIF, sottoscritto dal legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza, determinato sulla base delle risultanze della relazione semestrale al 31 dicembre 2010, se l'esercizio sociale coincide con la stagione sportiva.

L'inosservanza del suddetto termine costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, con la penalizzazione di un punto in classifica, da scontarsi nel campionato 2011/2012.

In caso di mancato rispetto del parametro PA nella misura minima di 0.08 unità di Patrimonio Netto Contabile per ogni unità di Attivo Patrimoniale, la contestazione da parte della Co.Vi.So.C. verrà effettuata, entro il **21 giugno 2011**.

Per le società il cui esercizio sociale chiude al 31 dicembre 2010, il termine del 10 giugno 2011 sopra indicato è differito al **24 giugno 2011**, ove il deposito del prospetto contenente il rapporto PA non sia stato effettuato in precedenza, ed il termine del 21 giugno 2011 per la contestazione da parte della Co.Vi.So.C. è differito al **30 giugno 2011**.

L'inosservanza del termine del 24 giugno 2011 da parte delle suddette società, costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, con la penalizzazione di un punto in classifica, da scontarsi nel campionato 2011/2012.

Il ripianamento della eventuale carenza potrà essere effettuato, entro il termine del **6 luglio 2011** ai fini del raggiungimento della misura minima del parametro PA mediante le seguenti modalità:

- a) finanziamenti postergati ed infruttiferi dei soci;
- b) con versamenti in conto futuro aumento di capitale;

- c) con aumento di capitale, il quale, laddove non effettuato contestualmente alla delibera, potrà essere completato entro il 31 dicembre 2011, previo rilascio di fideiussione bancaria a prima richiesta da depositarsi alla Co.Vi.So.C., entro il medesimo termine del **6 luglio 2011**.

L'importo da versare secondo le modalità previste dalle precedenti lettere a), b), e c) potrà essere ridotto mediante l'utilizzo del saldo attivo finanziario al **5 luglio 2011** e del saldo attivo finanziario della precedente sessione invernale, derivanti dalle operazioni di trasferimento dei calciatori per le quali siano già stati effettuati gli adempimenti previsti dal Comunicato Ufficiale riguardante la campagna trasferimenti. Le società che intendono avvalersi di tale facoltà devono richiedere i saldi attivi delle campagne trasferimenti alla Lega di competenza entro il termine del **5 luglio 2011**. Tali saldi devono essere certificati alla Co.Vi.So.C. dalla Lega di competenza entro il termine del **6 luglio 2011**. I suddetti saldi non potranno essere ridotti a seguito di successive operazioni di acquisizione delle prestazioni sportive di calciatori fino al termine della stagione sportiva 2011/2012; i medesimi saldi possono essere utilizzati ai fini del ripianamento del parametro PA una sola volta per l'importo risultante alla data di cui sopra. Ai fini della determinazione dei saldi sono ammesse in compensazione esclusivamente operazioni di cessione di calciatori a società appartenenti a Federazioni nell'ambito dell'Unione Europea.

B) Le società devono, entro il termine del 24 giugno 2011, osservare il seguente adempimento:

depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax, una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza, attestante l'avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti, fino al mese di marzo 2011 compreso, ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalle competenti Leghe o l'esistenza di contenziosi allegando la documentazione comprovante la pendenza della lite non temeraria.

L'inosservanza del suddetto termine costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva con la penalizzazione di un punto in classifica, da scontarsi nel campionato 2011/2012.

C) Le società devono, entro il termine del 30 giugno 2011 osservare i seguenti adempimenti:

- 1) presentare alla Lega Nazionale Professionisti di Serie B, a pena di decadenza, la domanda di ammissione al campionato professionistico 2011/2012, contenente la richiesta di concessione della Licenza Nazionale;
- 2) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax, ove non sia stato depositato in precedenza, copia del bilancio d'esercizio al 30 giugno 2010, se l'esercizio sociale coincide con la stagione sportiva, ovvero al 31 dicembre 2010, se l'esercizio sociale coincide con l'anno solare. Il bilancio

deve essere corredato dal verbale di approvazione e, ad eccezione delle società neopromosse in Serie B, dalla relazione della società di revisione;

3) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax, ove non sia stata depositata in precedenza, copia della relazione semestrale al 31 dicembre 2010 nel caso in cui l'esercizio sociale coincida con la stagione sportiva. La relazione semestrale deve essere approvata dall'organo amministrativo e corredata, ad eccezione delle società neopromosse in Serie B, della relazione della società di revisione (*limited review*);

4) depositare presso la Co.Vi.So.C., ad eccezione delle società neo promosse in serie B, anche mediante fax, ove non siano state depositate in precedenza, le seguenti informazioni economico-finanziarie previsionali (budget), su base semestrale, per il periodo di dodici mesi, compreso tra il 1° luglio 2011 ed il 30 giugno 2012:

a) budget del conto economico;

b) budget dello stato patrimoniale;

c) budget del rendiconto finanziario;

d) note esplicative comprensive di presupposti, rischi e confronti tra i budget ed i valori effettivi riscontrati nell'ultimo bilancio, per le società il cui esercizio coincide con l'anno solare, ovvero nella relazione semestrale per le società il cui esercizio coincide con la stagione sportiva, con particolare riguardo agli elementi di discontinuità. Tali note devono includere una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e dall'organo responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza, che attesti che i budget sono stati predisposti su base coerente con i principi civilistici e contabili adottati nella redazione dell'ultimo bilancio revisionato;

e) note esplicative sulle modalità di copertura degli eventuali fabbisogni di cassa.

I budget devono essere approvati dall'organo amministrativo e devono essere sottoscritti dal legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza.

Qualora la società eserciti il controllo su una o più società, ai sensi dell'art. 2359 del Codice Civile, i budget devono essere riferiti al gruppo del quale la società è controllante;

5) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax, una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza, corredata dai modelli "F24" e dalle relative quietanze cartacee o elettroniche, ove non siano state depositate in precedenza, attestante l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals, riguardanti gli emolumenti dovuti, fino al mese di marzo 2011 compreso, ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore

sportivo con contratti ratificati dalle competenti Leghe. In caso di transazioni e/o di accordi per rateazioni le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax, i medesimi atti di transazione e/o di rateazione, unitamente alla documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle rate scadute al 30 aprile 2011. In caso di accordi per dilazioni concesse dagli enti impositori le società devono, altresì, depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax, la documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione degli stessi. Infine, in caso di contenzioso le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax, la documentazione comprovante la pendenza della lite non temeraria innanzi al competente organo;

6) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax, una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza, attestante l'avvenuto pagamento dei tributi IRES, IRAP ed IVA, esposti nelle relative dichiarazioni, riferiti ai periodi di imposta terminati entro il 31 dicembre degli anni 2005, 2006, 2007, 2008 e 2009. Per le suddette annualità e per le precedenti, le società devono, altresì, dichiarare l'avvenuto pagamento degli stessi tributi, relativi ad atti divenuti definitivi con cartella di pagamento notificata entro il 30 aprile 2011. In caso di transazioni e/o di accordi per rateazioni le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax, i medesimi atti di transazione e/o di rateazione, unitamente alla documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle rate scadute al 30 aprile 2011. In caso di contenzioso, le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax, la documentazione comprovante la pendenza della lite non temeraria innanzi al competente organo;

7) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax, copia delle ricevute telematiche attestanti l'avvenuta trasmissione delle dichiarazioni relative al periodo d'imposta terminato entro il 31 dicembre 2009 (Modello Unico, Dichiarazione IRAP, Dichiarazione IVA, Modello 770);

8) depositare presso la Lega Professionisti Serie B, l'originale della garanzia a favore della medesima Lega, da fornirsi esclusivamente attraverso fideiussione bancaria a prima richiesta, dell'importo di €800.000,00, rilasciata da Banche che figurino nell'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia. Il modello tipo della garanzia è reso noto dalla F.I.G.C., con separata comunicazione;

9) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax, nota contenente gli estremi di uno o più conti correnti bancari intestati alla società, accessi presso una o più Banche operanti sul territorio nazionale e dedicati esclusivamente ai pagamenti degli emolumenti, delle ritenute Irpef, dei contributi Enpals relativi e di altri contributi.

L'inosservanza del suddetto termine, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dai punti 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8) e 9) costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva con la

penalizzazione di un punto in classifica, per ciascun inadempimento, da scontarsi nel campionato 2011/2012.

D) Le società devono, entro il medesimo termine del 30 giugno 2011, osservare i seguenti adempimenti:

1) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax, la dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante e dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza attestante la vigenza della società e la composizione della compagine sociale alla data di presentazione della stessa;

2) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax, la dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante e dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza attestante le eventuali modifiche statutarie eventualmente intervenute a quella data.

L'inosservanza del suddetto termine, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dai precedenti punti 1) e 2), costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, per ciascun inadempimento, con l'ammenda non inferiore ad €20.000,00.

E) Le società devono, entro il termine del 6 luglio 2011, osservare i seguenti adempimenti:

1) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax, la documentazione attestante l'avvenuto superamento della situazione prevista dall'art. 2447 c.c. o dall'art. 2482 *ter* c.c. eventualmente risultante dal bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2010, se l'esercizio sociale coincide con l'anno solare, ovvero dalla relazione semestrale al 31 dicembre 2010, se l'esercizio sociale coincide con la stagione sportiva;

2) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax, qualora la relazione della società di revisione sul bilancio d'esercizio esprima un giudizio negativo (*adverse opinion*), o contenga l'impossibilità ad esprimere un giudizio (*disclaimer of opinion*), una successiva relazione della società di revisione, riferita al medesimo esercizio, attestante l'avvenuto superamento delle condizioni che avevano determinato le suddette situazioni. Tale deposito non è richiesto per le società neo promosse in Serie B;

3) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax, qualora la relazione della società di revisione sul bilancio d'esercizio contenga una eccezione relativamente alla continuità aziendale (*qualified except for opinion*), una successiva relazione della società di revisione, riferita al medesimo esercizio, che non contenga eccezioni relativamente alla continuità aziendale ovvero documentare l'avvenuto superamento delle condizioni che avevano determinato l'eccezione

relativamente alla continuità aziendale. Tale deposito non è richiesto per le società neo promosse in Serie B;

4) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax, qualora la relazione della società di revisione sulla relazione semestrale, di cui alla precedente lett. C), punto 3), contenga l'impossibilità di giungere ad una conclusione (*disclaimer of conclusion*) o formuli una conclusione negativa (*adverse conclusion*), una successiva relazione della società di revisione, riferita al medesimo periodo amministrativo, attestante l'avvenuto superamento delle condizioni che avevano determinato le suddette situazioni. Tale deposito non è richiesto per le società neo promosse in Serie B;

5) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax, qualora la relazione della società di revisione sulla relazione semestrale, di cui alla precedente lett. C), punto 3), contenga una eccezione relativamente alla continuità aziendale, una successiva relazione della società di revisione, riferita al medesimo periodo amministrativo, che non contenga eccezioni relativamente alla continuità aziendale ovvero documentare l'avvenuto superamento delle condizioni che avevano determinato l'eccezione relativamente alla continuità aziendale. Tale deposito non è richiesto per le società neo promosse in Serie B;

6) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax, la documentazione relativa agli adempimenti previsti al presente paragrafo, lett. A), punto 1), sub a), sub b) e sub c), ove richiesti.

L'inosservanza del suddetto termine, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dai punti 1), 2), 3), 4), 5) e 6), costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva con la penalizzazione di un punto in classifica, per ciascun inadempimento, da scontarsi nel campionato 2011/2012.

III) ADEMPIMENTI DELLE SOCIETA' DELLA LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO

A) Le società devono, entro il termine del 10 giugno 2011, osservare il seguente adempimento:

1) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax, ove non sia stato depositato in precedenza, il prospetto contenente il rapporto PA, di cui all'art. 85, lett. C), paragrafo VII, delle NOIF, sottoscritto dal legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza, determinato sulla base delle risultanze della relazione semestrale al 31 dicembre 2010, se l'esercizio sociale coincide con la stagione sportiva.

L'inosservanza del suddetto termine costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, con la penalizzazione di un punto in classifica, da scontarsi nel campionato 2011/2012.

In caso di mancato rispetto del parametro PA nella misura minima di 0,08 unità di Patrimonio Netto Contabile per ogni unità di Attivo Patrimoniale, la contestazione da parte della Co.Vi.So.C. verrà effettuata, entro il **21 giugno 2011**.

Per le società di Prima e Seconda Divisione il cui esercizio sociale chiude al 31 dicembre 2010 e per le società che al termine del campionato 2010/2011 risulteranno retrocesse dalla Serie B alla Prima Divisione, il termine del 10 giugno 2011 sopra indicato è differito al **24 giugno 2011**, ove il deposito del prospetto contenente il rapporto PA non sia stato effettuato in precedenza, ed il termine del 21 giugno 2011 per la contestazione da parte della Co.Vi.So.C. è differito al **30 giugno 2011**.

L'inosservanza del termine del 24 giugno 2011, da parte delle suddette società, costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, con la penalizzazione di un punto in classifica, da scontarsi nel campionato 2011/2012.

Il ripianamento della eventuale carenza potrà essere effettuato, entro il termine del **6 luglio 2011**, ai fini del raggiungimento della misura minima del parametro PA mediante le seguenti modalità:

- a) finanziamenti postergati ed infruttiferi dei soci;
- b) con versamenti in conto futuro aumento di capitale;
- c) con aumento di capitale, il quale, laddove non effettuato contestualmente alla delibera, potrà essere completato entro il 31 dicembre 2011, previo rilascio di fidejussione bancaria a prima richiesta da depositarsi alla Co.Vi.So.C., entro il medesimo termine del **6 luglio 2011**.

L'importo da versare secondo le modalità previste dalle precedenti lettere a), b), e c) potrà essere ridotto mediante l'utilizzo del saldo attivo finanziario al **5 luglio 2011** (e del saldo attivo finanziario della precedente sessione invernale, derivanti dalle operazioni di trasferimento dei calciatori per le quali siano già stati effettuati gli adempimenti previsti dal Comunicato Ufficiale riguardante la campagna trasferimenti. Le società che intendono avvalersi di tale facoltà devono richiedere i saldi attivi delle campagne trasferimenti alla Lega di competenza entro il termine del **5 luglio 2011**. Tali saldi devono essere certificati alla Co.Vi.So.C. dalla Lega di competenza entro il termine del **6 luglio 2011**. I suddetti saldi non potranno essere ridotti a seguito di successive operazioni di acquisizione delle prestazioni sportive di calciatori fino al termine della stagione sportiva 2011/2012; i medesimi saldi possono essere utilizzati ai fini del ripianamento del parametro PA una sola volta per l'importo risultante alla data di cui sopra. Ai fini della determinazione dei saldi sono

ammesse in compensazione esclusivamente operazioni di cessione di calciatori a società appartenenti a Federazioni nell'ambito dell'Unione Europea.

B) Le società devono, entro il termine del 24 giugno 2011, osservare il seguente adempimento:

depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax, una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza, attestante l'avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti, fino al mese di aprile 2011 compreso, ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalle competenti Leghe o l'esistenza di contenziosi allegando la documentazione comprovante la pendenza della lite non temeraria;

L'inosservanza del suddetto termine costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva con la penalizzazione di un punto in classifica da scontarsi nel campionato 2011/2012.

C) Le società devono, entro il termine del 30 giugno 2011, osservare i seguenti adempimenti:

1) presentare alla Lega Italiana Calcio Professionistico, a pena di decadenza, la domanda di ammissione al campionato professionistico 2011/2012 corredata dalla relativa tassa di iscrizione, contenente la richiesta di concessione della Licenza Nazionale;

2) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax, ove non sia stata depositata in precedenza, copia del bilancio d'esercizio al 30 giugno 2010, corredato dal verbale di approvazione, se l'esercizio sociale coincide con la stagione sportiva, ovvero al 31 dicembre 2010, se l'esercizio sociale coincide con l'anno solare;

3) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax, ove non sia stata depositata in precedenza, copia della relazione semestrale al 31 dicembre 2010, nel caso in cui l'esercizio sociale coincida con la stagione sportiva. La relazione semestrale deve essere approvata dall'organo amministrativo;

4) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax, la dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza, corredata dai modelli "F24" e dalle relative quietanze cartacee o elettroniche, ove non siano state depositate in precedenza, attestante l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals riguardanti gli emolumenti dovuti, fino al mese di aprile 2011 compreso, ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalle competenti Leghe. In caso di transazioni e/o di accordi per rateazioni le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax, i medesimi atti di transazione e/o di rateazione, unitamente alla documentazione attestante l'avvenuto pagamento

delle rate scadute al 30 aprile 2011. In caso di accordi per dilazioni concessi dagli enti impositori le società devono, altresì, depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax, la documentazione attestante l'avvenuta regolarizzazione degli stessi. Infine, in caso di contenzioso, le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax, la documentazione comprovante la pendenza della lite non temeraria innanzi al competente organo;

5) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax, una dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza, attestante l'avvenuto pagamento dei tributi IRES, IRAP ed IVA, esposti nelle relative dichiarazioni, riferiti ai periodi di imposta terminati entro il 31 dicembre degli anni 2005, 2006, 2007, 2008 e 2009. Per le suddette annualità e per le precedenti, le società devono, altresì, dichiarare l'avvenuto pagamento degli stessi tributi, relativi ad atti divenuti definitivi con cartella di pagamento notificata entro il 30 aprile 2011. In caso di transazioni e/o di accordi per rateazioni le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax, i medesimi atti di transazione e/o di rateazione, unitamente alla documentazione attestante l'avvenuto pagamento delle rate scadute al 30 aprile 2011. In caso di contenzioso, le società devono depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax, la documentazione comprovante la pendenza della lite non temeraria innanzi al competente organo;

6) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax, copia delle ricevute telematiche attestanti l'avvenuta trasmissione delle dichiarazioni relative al periodo d'imposta terminato entro il 31 dicembre 2009 (Modello Unico, Dichiarazione IRAP, Dichiarazione IVA, Modello 770);

7) depositare presso la Lega Italiana Calcio Professionistico l'originale della garanzia a favore della medesima Lega, da fornirsi esclusivamente attraverso fideiussione bancaria a prima richiesta dell'importo di € 600.000,00 per le società di Prima Divisione e dell'importo di € 300.000,00 per le società di Seconda Divisione, rilasciata da Banche che figurino nell'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia. Il modello tipo della garanzia è reso noto dalla stessa Lega con separata comunicazione;

8) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax, nota contenente gli estremi di uno o più conti correnti bancari intestati alla società, accesi presso una o più Banche operanti sul territorio nazionale e dedicati esclusivamente ai pagamenti degli emolumenti delle ritenute Irpef, dei contributi Enpals relativi e di altri contributi.

L'inosservanza del suddetto termine, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dai precedenti punti 2), 3), 4), 5) 6), 7) e 8) costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della

giustizia sportiva con la penalizzazione di un punto in classifica, per ciascun inadempimento, da scontarsi nel campionato 2011/2012;

9) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax, la dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante e dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza attestante la vigenza della società e la composizione della compagine sociale alla data di presentazione della stessa;

10) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax, la dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante e dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza attestante le eventuali modifiche statutarie eventualmente intervenute a quella data.

L'inosservanza del suddetto termine, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dai precedenti punti 9) e 10), costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, per ciascun inadempimento, con l'ammenda non inferiore ad €10.000,00.

C) Le società devono, entro il termine del 6 luglio 2011, osservare i seguenti adempimenti:

1) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax, la documentazione attestante l'avvenuto superamento della situazione prevista dall'art. 2447 c.c. o dall'art. 2482 *ter* c.c. eventualmente risultante dal bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2010, se l'esercizio sociale coincide con l'anno solare, ovvero dalla relazione semestrale al 31 dicembre 2010, se l'esercizio sociale coincide con la stagione sportiva;

2) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax, la documentazione relativa agli adempimenti previsti al presente paragrafo, lett. A), punto 1), sub a), sub b) e sub c), ove richiesti.

L'inosservanza del suddetto termine, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dai punti 1) e 2), costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva con la penalizzazione di un punto in classifica, per ciascun inadempimento, da scontarsi nel campionato 2011/2012 .

IV) CERTIFICAZIONI DELLE LEGHE PROFESSIONISTICHE

A) Le Leghe devono entro il termine del 30 giugno 2011:

1) Certificare alla Co.Vi.So.C. l'assenza di debiti delle società:

a) nei confronti della F.I.G.C., delle Leghe e di società affiliate alla F.I.G.C.;

b) nei confronti del Fondo Fine Carriera per i contributi riguardanti gli emolumenti dovuti, fino al mese di aprile 2011 compreso, ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore

sportivo con contratti ratificati dalle competenti Leghe. Per le società di Serie B l'assenza di debiti nei confronti del suddetto Fondo deve essere riferita sino alla mensilità di marzo 2011 compresa.

Al riguardo le società, devono aver pagato entro il termine del **24 giugno 2011** i debiti di cui al punto 1).

L'inosservanza del suddetto termine, da parte delle società, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dal precedente punto 1, lett. a) e b) costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, per ciascun inadempimento di cui alla lettera a) con una ammenda proporzionata agli stessi inadempimenti e per l' inadempimento di cui alla lettera b) con la penalizzazione di un punto in classifica da scontarsi nel campionato 2011/2012.

Le Leghe devono certificare alla Co.Vi.So.C., entro il termine del **15 ottobre 2011**, l'assenza di debiti delle società nei confronti del Fondo Fine Carriera per i contributi riguardanti gli emolumenti dovuti ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con contratti ratificati dalle competenti Leghe per le mensilità di maggio e giugno 2011. Per le società di Serie B l'assenza di debiti nei confronti del suddetto Fondo deve essere riferita alle mensilità di aprile, maggio e giugno 2011.

Le società devono entro il termine del **30 settembre 2011** depositare presso le Leghe competenti, secondo le modalità dalle stesse stabilite, la documentazione attestante l'avvenuto pagamento dei contributi al Fondo Fine Carriera per le mensilità di maggio e giugno 2011. Per le società di Serie B l'adempimento deve essere riferito alle mensilità di aprile, maggio e giugno 2011.

L'inosservanza del suddetto termine, da parte delle società, per documentare il pagamento dei contributi al Fondo Fine Carriera per le suddette mensilità costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva con la penalizzazione di un punto in classifica da scontarsi nel campionato 2011/2012.

V) ULTERIORI ADEMPIMENTI PER LE SOCIETA' DELLA LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO

Le società di Prima e Seconda Divisione, devono effettuare presso la Lega Italiana Calcio Professionistico, entro il termine del **30 giugno 2011**, i seguenti ulteriori adempimenti:

1) depositare, limitatamente alle sole società partecipanti al campionato di Prima Divisione, apposita dichiarazione di espressa accettazione della normativa relativa alla diversa e minore ripartizione dei proventi da parte della Lega Nazionale Professionisti di Serie B in caso di

promozione alla Serie B, così come quantificato nel modulo all'uopo predisposto dalla Lega Italiana Calcio Professionistico, che sarà reso noto con apposita comunicazione;

2) sostituire, limitatamente alle sole società che, al termine del campionato 2010/2011 risulteranno retrocesse dalla Serie B alla Prima Divisione e che hanno in essere pagamenti biennali garantiti da polizza assicurativa conseguenti ad operazioni di trasferimento effettuate in precedenti stagioni, detta garanzia con una fideiussione bancaria a prima richiesta.

L'inosservanza del suddetto termine, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dai precedenti punti 1) e 2), costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva con la penalizzazione di un punto in classifica, per ciascun inadempimento, da scontarsi nel campionato 2011/2012.

VI) ADEMPIMENTI PER LE SOCIETA' DEL CAMPIONATO NAZIONALE DILETTANTI AVENTI TITOLO A PARTECIPARE AL CAMPIONATO DI SECONDA DIVISIONE

A) Le società già appartenenti al Campionato Nazionale Dilettanti, aventi diritto a richiedere l'ammissione al campionato di Seconda Divisione e costituite sotto forma di società di capitali, ai sensi della Legge n. 91/1981, devono, entro il termine del **30 giugno 2011**:

1) presentare alla Lega Italiana Calcio Professionistico, a pena di decadenza, la domanda di ammissione al campionato professionistico 2011/2012, corredata dalla relativa tassa di iscrizione, contenente la richiesta di concessione della Licenza Nazionale;

2) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax, copia del bilancio d'esercizio, corredato dal verbale di approvazione, al 30 giugno 2010 se l'esercizio sociale coincide con la stagione sportiva, ovvero al 31 dicembre 2010, se l'esercizio sociale coincide con l'anno solare;

3) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax, la documentazione attestante l'avvenuto superamento della situazione prevista dall'art. 2447 c.c. o dall'art. 2482 *ter* c.c. eventualmente risultante dal bilancio d'esercizio al 30 giugno 2010, se l'esercizio sociale coincide con la stagione sportiva, ovvero al 31 dicembre 2010, se l'esercizio sociale coincide con l'anno solare;

4) depositare presso la Lega Italiana Calcio Professionistico l'originale della garanzia a favore della medesima Lega, da fornirsi esclusivamente attraverso fideiussione bancaria a prima richiesta, dell'importo di €300.000,00, rilasciata da Banche che figurino nell'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia. Il modello tipo della garanzia è reso noto dalla stessa Lega;

5) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax, nota contenente gli estremi di uno o più conti correnti bancari intestati alla società, accesi presso una o più Banche operanti sul territorio

nazionale e dedicati esclusivamente ai pagamenti degli emolumenti, delle ritenute Irpef , dei contributi Enpals relativi e di altri contributi.

L'inosservanza del suddetto termine, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dai punti 2), 3), 4) e 5) costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva con la penalizzazione di un punto in classifica, per ciascun inadempimento, da scontarsi nel campionato 2011/2012;

6) depositare presso la Co.Vi.So.C., la dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e dal responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza, attestante la vigenza della società e la composizione della compagine sociale alla data di presentazione della stessa, unitamente allo Statuto vigente;

7) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax, la certificazione del Comitato Interregionale attestante l'inesistenza di debiti nei confronti di tesserati, della F.I.G.C., delle Leghe e di società affiliate alla F.I.G.C..

L'inosservanza del suddetto termine, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dai punti 6) e 7), costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, per ciascun inadempimento, con l'ammenda non inferiore ad €10.000,00.

B) Le società già appartenenti al Campionato Nazionale Dilettanti, aventi diritto a richiedere l'ammissione al campionato di Seconda Divisione e costituite in forma di società di capitali dilettantistica, ai sensi della Legge n. 289/2002, devono entro il termine del **30 giugno 2011**:

1) presentare alla Lega Italiana Calcio Professionistico, a pena di decadenza, la domanda di ammissione al campionato professionistico 2011/2012, corredata dalla relativa tassa di iscrizione, contenente la richiesta di concessione della Licenza Nazionale;

2) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax, copia del bilancio d'esercizio, corredato dal verbale di approvazione, al 30 giugno 2010 se l'esercizio sociale coincide con la stagione sportiva, ovvero al 31 dicembre 2010, se l'esercizio sociale coincide con l'anno solare;

3) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax, la documentazione attestante l'avvenuto superamento della situazione prevista dall'art. 2447 c.c. o dall'art. 2482 *ter* c.c. eventualmente risultante dal bilancio d'esercizio al 30 giugno 2010, se l'esercizio sociale coincide con la stagione sportiva, ovvero al 31 dicembre 2010, se l'esercizio sociale coincide con l'anno solare;

4) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante via fax, l'atto di adeguamento alle disposizioni della Legge n. 91/1981, corredato dallo Statuto conforme alla normativa legislativa e federale vigente;

5) depositare presso la Lega Italiana Calcio Professionistico l'originale della garanzia a favore della medesima Lega, da fornirsi esclusivamente attraverso fideiussione bancaria a prima richiesta, dell'importo di €300.000,00, rilasciata da Banche che figurino nell'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia. Il modello tipo della garanzia è reso noto dalla stessa Lega;

6) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax, nota contenente gli estremi di uno o più conti correnti bancari intestati alla società, accesi presso una o più Banche operanti sul territorio nazionale e dedicati esclusivamente ai pagamenti degli emolumenti, delle ritenute Irpef, dei contributi Enpals relativi e di altri contributi.

L'inosservanza del suddetto termine, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dai punti 2), 3), 4), 5) e 6) costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva con la penalizzazione di un punto in classifica, per ciascun inadempimento, da scontarsi nel campionato 2011/2012;

7) depositare presso la Co.Vi.So.C., la dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e dal responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza, attestante la vigenza della società e la composizione della compagine sociale alla data di presentazione della stessa, unitamente allo Statuto vigente;

8) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax, la certificazione del Comitato Interregionale attestante l'inesistenza di debiti nei confronti di tesserati, della F.I.G.C., delle Leghe e di società affiliate alla F.I.G.C..

L'inosservanza del suddetto termine, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dai punti 7) e 8), costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, per ciascun inadempimento, con l'ammenda non inferiore ad €10.000,00.

C) Le società già appartenenti al Campionato Nazionale Dilettanti, aventi diritto a richiedere l'ammissione al campionato di Seconda Divisione e costituite in forma diversa dalle società di capitali, devono entro il termine del **30 giugno 2011**:

1) presentare alla Lega Italiana Calcio Professionistico, a pena di decadenza, la domanda di ammissione al campionato professionistico 2011/2012, corredata dalla relativa tassa di iscrizione, contenente la richiesta di concessione della Licenza Nazionale;

2) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax, l'atto di trasformazione in società di capitali ai sensi della Legge n. 91/1981, corredata dalla perizia giurata redatta ai sensi dell'art. 2343 c.c., dallo Statuto conforme alla normativa legislativa e federale vigente;

3) depositare presso la Lega Italiana Calcio Professionistico l'originale della garanzia a favore della medesima Lega, da fornirsi esclusivamente attraverso fideiussione bancaria a prima richiesta, dell'importo di €300.000,00 rilasciata da Banche che figurino nell'Albo delle Banche tenuto dalla Banca d'Italia. Il modello tipo della garanzia è reso noto dalla stessa Lega;

4) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax, nota contenente gli estremi di uno o più conti correnti bancari intestati alla società, accesi presso una o più Banche operanti sul territorio nazionale e dedicati esclusivamente ai pagamenti degli emolumenti, delle ritenute Irpef, dei contributi Enpals relativi e di altri contributi.

L'inosservanza del suddetto termine, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dai punti 2), 3) e 4), costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva con la penalizzazione di un punto in classifica, per ciascun inadempimento, da scontarsi nel campionato 2011/2012;

5) depositare presso la Co.Vi.So.C., la dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante e dal responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza, attestante la vigenza della società e la composizione della compagine sociale alla data di presentazione della stessa, unitamente allo Statuto vigente;

6) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax, la certificazione del Comitato Interregionale attestante l'inesistenza di debiti nei confronti di tesserati, della F.I.G.C., delle Leghe e di società affiliate alla F.I.G.C..

L'inosservanza del suddetto termine, anche con riferimento ad uno soltanto degli adempimenti previsti dai punti 5) e 6), costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, per ciascun inadempimento, con l'ammenda non inferiore ad €10.000,00.

VIII) ULTERIORI ADEMPIMENTI PER LE SOCIETA' DI SERIE A , SERIE B, I DIVISIONE E II DIVISIONE

A) Le società devono entro il termine del 30 settembre 2011, osservare i seguenti adempimenti:

1) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax, una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza, attestante l'avvenuto pagamento degli emolumenti dovuti ai tesserati, ai dipendenti ed ai collaboratori addetti al settore sportivo con

contratti ratificati dalle competenti Leghe per le mensilità di maggio e giugno 2011. Per le società di Serie B l'adempimento deve essere riferito alle mensilità di aprile, maggio e giugno 2011;

2) depositare presso la Co.Vi.So.C., anche mediante fax, una dichiarazione, sottoscritta dal legale rappresentante della società e dal soggetto responsabile del controllo contabile o dal presidente del collegio sindacale o del consiglio di sorveglianza, attestante l'avvenuto pagamento delle ritenute Irpef e dei contributi Enpals relativi agli emolumenti di maggio e giugno 2011. Per le società di Serie B l'adempimento deve essere riferito agli emolumenti di aprile, maggio e giugno 2011;

L'inosservanza del suddetto termine, per documentare il pagamento degli emolumenti, delle ritenute Irpef, dei contributi Enpals relativi ai medesimi emolumenti costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva con la penalizzazione di un punto in classifica, per ciascun inadempimento, da scontarsi nel campionato 2011/2012.

TITOLO II : CRITERI INFRASTRUTTURALI

Le società devono, entro il termine del **30 giugno 2011**, osservare i seguenti adempimenti:

1. depositare presso la Commissione criteri infrastrutturali la documentazione comprovante:
 - a) la proprietà dell'impianto che si intende utilizzare da parte della società richiedente la Licenza
ovvero;
 - b) il contratto, la convenzione d'uso o un documento equivalente relativo all'impianto che si intende utilizzare, validi almeno fino al termine della Stagione sportiva 2011/2012 o per tutte le gare ufficiali che si terranno nella medesima stagione sportiva;
2. depositare presso la Commissione criteri infrastrutturali la licenza, di cui all'art. 68 del TULPS, del suddetto impianto e per le società di San Marino omologa certificazione rilasciata dalla Federazione di San Marino ;
3. depositare presso la Commissione criteri infrastrutturali, nel caso in cui la società non abbia la disponibilità di un impianto nel proprio comune, istanza per ottenere la deroga a svolgere l'attività per la stagione 2011/2012 in un impianto non ubicato nel proprio comune, corredata dalla documentazione di cui ai precedenti punti 1 e 2 nonché dal nullaosta del Prefetto relativa ad un impianto ubicato:
 - a) per le società di Serie A e B nel territorio nazionale;
 - b) per le società di Prima Divisione e Seconda Divisione nella provincia del comune in cui ha sede la società.

La Lega competente dovrà fornire alla Commissione criteri infrastrutturali, entro il **5 luglio 2011**, il parere sulla istanza in deroga, da concedersi in via eccezionale e per fondati motivi. La presente procedura è derogatoria a quella prevista dall'art. 19 delle N.O.I.F., riguardando lo specifico procedimento di concessione delle Licenze Nazionali.

La Lega competente deve entro il **5 luglio 2011** certificare alla Commissione criteri infrastrutturali che l'impianto indicato dalla società richiedente la licenza rispetta i requisiti infrastrutturali indicati come criteri A nell'allegato sub A) per le società di serie A, nell'allegato sub B) per le società di Serie B e nell'allegato sub C) per le società di Prima e Seconda Divisione. La Lega competente potrà rilasciare detta certificazione anche sulla base delle verifiche effettuate nel corso della stagione sportiva 2010/2011, ad eccezione dei casi in cui la società sia neopromossa o nel caso in cui la società sia retrocessa dalla Serie B alla I Divisione o da quest'ultima alla II Divisione.

Nel caso in cui la società sia una neopromossa o la società sia una retrocessa dalla Serie B alla I Divisione o da quest'ultima alla II Divisione la certificazione della competente Lega dovrà essere rilasciata sulla base delle verifiche effettuate successivamente alla conclusione del campionato 2010/2011.

La società che ha ottenuto la deroga nella stagione sportiva 2011/2012, nel corso della medesima stagione sportiva, potrà in ogni tempo chiedere di utilizzare l'impianto ubicato nel comune in cui ha sede e, in tal caso, dovrà presentare presso la Commissione criteri infrastrutturali apposita istanza, corredata dalla documentazione di cui ai precedenti punti 1) e 2), nonché della certificazione rilasciata dalla Lega competente attestante il rispetto dei requisiti infrastrutturali indicati come criteri A nell'allegato sub A) per le società di serie A nell'allegato sub B) per le società di Serie B e nell'allegato sub C) per le società di Prima e Seconda Divisione. In caso di non accoglimento dell'istanza da parte della Commissione criteri infrastrutturali, la società potrà presentare richiesta di riesame al Consiglio federale che deciderà, sentito il parere della Lega competente.

L'inosservanza del termine del 30 giugno 2011, con riferimento a ciascuno degli adempimenti previsti dai precedenti punti 1), 2) e per le società che hanno richiesto la deroga con riferimento a ciascuno degli adempimenti di cui al punto 3) costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, per ciascun inadempimento, con l'ammenda non inferiore ad euro 20.000,00 per le società di Serie A e B e ad euro 10.000,00 per le società di Prima Divisione e Seconda Divisione.

In caso di concessione della Licenza Nazionale, l'eventuale mancato rispetto dei requisiti infrastrutturali indicati come criteri B negli allegati sub A)", "B)" e "C)" dovrà essere sanato non oltre il 31 dicembre 2011.

La Leghe competenti dovranno certificare alla Commissione Criteri Infrastrutturali, entro il 31 gennaio 2012, l'intervenuto adeguamento ai suddetti requisiti.

L'inosservanza del suddetto termine del 31 dicembre 2011, costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, con riferimento al mancato rispetto di ciascuno dei criteri B di cui agli allegati sub "A)", "B)" e "C)", su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, con l'ammenda non inferiore ad euro 10.000,00 per le società di Serie A e B e ad euro 5.000,00 per le società di Prima Divisione e Seconda Divisione.

Disposizioni ulteriori per le società della Lega Italiana Calcio Professionistico

Le società della Lega Italiana Calcio Professionistico che, dopo la concessione della Licenza Nazionale, siano destinatarie di provvedimento della competente Autorità con cui si disponga la disputa delle gare a porte chiuse, per motivi legati a sopravvenute carenze strutturali dell'impianto, devono immediatamente chiedere deroga alla Commissione Criteri Infrastrutturali per proseguire l'attività in un impianto ubicato nella provincia del Comune in cui ha sede la società, non potendo le medesime disputare più di quattro gare a porte chiuse per i suddetti motivi.

L'istanza di deroga dovrà essere corredata da:

- a) nulla osta del Prefetto relativo all'impianto ubicato nella provincia del Comune in cui ha sede la società;
- b) contratto, convenzione d'uso o documento equivalente relativo all'impianto che si intende utilizzare, validi almeno fino al termine della stagione sportiva 2011/2012 o per tutte le gare ufficiali che si terranno nella medesima stagione sportiva;
- c) licenza, di cui all'art. 68 del TULPS, del suddetto impianto;
- d) certificazione rilasciata dalla Lega Italiana Calcio Professionistico attestante il rispetto dei requisiti infrastrutturali indicati come criteri A), nell'allegato sub C).

La Commissione Criteri Infrastrutturali deciderà, sentita la Lega Italiana Calcio Professionistico.

Avverso l'eventuale diniego della deroga, da parte della Commissione Criteri Infrastrutturali, le società potranno avanzare richiesta di riesame al Presidente Federale che deciderà, sentita la Lega Italiana Calcio Professionistico.

La presente procedura è derogatoria a quella prevista dall'art. 19 delle N.O.I.F., riguardando il sistema delle Licenze Nazionali.

Dopo la disputa di quattro gare a porte chiuse, in assenza della deroga, le società predette si considereranno a tutti gli effetti rinunciarie alle gare, ex art. 53 delle NOIF.

La documentazione di cui al presente titolo deve essere depositata presso la Commissione Criteri Infrastrutturali, anche mediante fax.

TITOLO III: CRITERI SPORTIVI E ORGANIZZATIVI

Le società devono, entro **il termine del 30 giugno 2011**, osservare i seguenti adempimenti :

- 1) depositare presso la Commissione criteri sportivi e organizzativi dichiarazione sottoscritta dal Legale rappresentante della società di impegno a partecipare alle Competizioni Primavera o al Campionato Berretti nella stagione sportiva 2011/2012;
- 2) depositare presso la Commissione criteri sportivi e organizzativi dichiarazione sottoscritta dal Legale rappresentante della società di impegno a partecipare ai Campionati Nazionali Allievi e Nazionali Giovanissimi nella stagione sportiva 2011/2012;
- 3) depositare presso la Commissione criteri sportivi e organizzativi dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della società di impegno della stessa a promuovere e sostenere l'istruzione dei giovani calciatori nella stagione sportiva 2011/2012;
- 4) depositare presso la Commissione criteri sportivi e organizzativi dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della società di impegno a partecipare con almeno un rappresentante dei propri calciatori o degli allenatori o con un dirigente della società agli incontri organizzati dalla FIGC con gli arbitri nella stagione sportiva 2011/2012, per favorire lo scambio di informazioni e opinioni sugli aspetti tecnico-disciplinari;
- 5) depositare presso la Commissione criteri sportivi e organizzativi dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della società di impegno a partecipare nella stagione sportiva 2011/2012 ad un programma contro il razzismo predisposto dalla F.I.G.C., di concerto con le Leghe competenti;
- 6) depositare presso la Commissione criteri sportivi e organizzativi dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della società di impegno a partecipare nella stagione sportiva 2011/2012 ad almeno due incontri organizzati dalla F.I.G.C. sul tema della formazione e della lotta al doping;
- 7) depositare presso la Commissione criteri sportivi e organizzativi l'organigramma aggiornato della società, impegnandosi a comunicare tempestivamente alla Commissione criteri sportivi e

organizzativi ogni eventuale variazione dello stesso intervenuta successivamente al rilascio della Licenza;

- 8) depositare presso la Commissione criteri sportivi e organizzativi la scheda informativa riguardante il dirigente responsabile della gestione della società, con l'indicazione delle principali funzioni e responsabilità dello stesso, corredata dai documenti relativi alla nomina e al conferimento dei poteri. Qualora tale figura non fosse stata già individuata al 30 giugno 2011, entro il medesimo termine dovrà essere depositata dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della società di impegno a depositare la predetta documentazione **nel termine del 30 settembre 2011;**
- 9) depositare presso la Commissione criteri sportivi e organizzativi la scheda informativa riguardante il Segretario Generale/Sportivo della società, con l'indicazione delle principali funzioni e responsabilità dello stesso. Qualora tale figura non fosse stata già individuata al 30 giugno 2011, entro il medesimo termine dovrà essere depositata dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della società di impegno a depositare la predetta documentazione **nel termine del 30 settembre 2011;**
- 10) depositare presso la Commissione criteri sportivi e organizzativi la scheda informativa riguardante il Dirigente accompagnatore ufficiale della prima squadra, con l'indicazione delle principali funzioni e responsabilità dello stesso. Qualora tale figura non fosse stata già individuata al 30 giugno 2011, entro il medesimo termine dovrà essere depositata dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della società di impegno a depositare la predetta documentazione **non oltre il terzo giorno antecedente alla prima gara ufficiale della stagione agonistica;**
- 11) depositare presso la Commissione criteri sportivi e organizzativi la scheda informativa riguardante il Dirigente addetto agli ufficiali di gara per le gare interne della prima squadra, con l'indicazione delle principali funzioni e responsabilità dello stesso. Qualora tale figura non fosse stata già individuata al 30 giugno 2011, entro il medesimo termine dovrà essere depositata dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della società di impegno a depositare la predetta documentazione **non oltre il terzo giorno antecedente alla prima gara ufficiale della stagione agonistica;**
- 12) depositare presso la Commissione criteri sportivi e organizzativi la scheda informativa riguardante il Delegato e il Vice Delegato per la sicurezza della società, con l'indicazione delle principali funzioni e responsabilità dello stesso, corredata dai documenti relativi alla nomina e al possesso dei requisiti previsti dal D.M. 8 agosto 2007 e successive modifiche in materia di organizzazione e servizio degli steward negli impianti sportivi. Qualora tali figure non fossero

state già individuate al 30 giugno 2011, entro il medesimo termine dovrà essere depositata dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della società di impegno a depositare la predetta documentazione **non oltre il terzo giorno antecedente alla prima gara ufficiale della stagione agonistica**;

- 13) depositare presso la Commissione criteri sportivi e organizzativi la scheda informativa riguardante gli assistenti di stadio/Steward e le modalità di reclutamento e formazione degli stessi ai sensi del D.M. 8 agosto 2007 e successive modifiche. Qualora tali figure non fossero state già individuate al 30 giugno 2011, entro il medesimo termine dovrà essere depositata dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della società di impegno a depositare la predetta documentazione **non oltre il terzo giorno antecedente alla prima gara ufficiale della stagione agonistica**;
- 14) depositare presso la Commissione criteri sportivi e organizzativi dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della società di impegno a depositare, **non oltre il terzo giorno antecedente alla prima gara ufficiale della stagione agonistica**, attestazione del Settore Tecnico della F.I.G.C. relativa al tesseramento, di un allenatore responsabile della prima squadra e di un allenatore in seconda;
- 15) depositare presso la Commissione criteri sportivi e organizzativi dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della società di impegno a depositare, **non oltre il terzo giorno antecedente alla prima gara ufficiale della stagione agonistica**, attestazione del Settore Tecnico della F.I.G.C. relativa al tesseramento, di un allenatore responsabile della squadra partecipante alle competizioni Primavera o al campionato Berretti;
- 16) depositare presso la Commissione criteri sportivi e organizzativi dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della società di impegno a depositare, **non oltre il terzo giorno antecedente alla prima gara ufficiale della stagione agonistica**, attestazione del Settore Tecnico della F.I.G.C. relativa al tesseramento del Medico Responsabile sanitario nel rispetto delle previsioni federali e del regolamento del settore tecnico. Ai sensi del Regolamento del Settore Tecnico, durante le gare che riguardano la prima squadra, il Medico Sociale addetto alla squadra dovrà necessariamente essere il Medico Responsabile Sanitario della società o altro medico sociale tesserato per la società che sia stato delegato per iscritto dal Responsabile Sanitario e dalla società;
- 17) depositare presso la Commissione criteri sportivi e organizzativi dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della società di impegno a depositare, **non oltre il terzo giorno antecedente alla prima gara ufficiale della stagione agonistica**, attestazione del Settore Tecnico della F.I.G.C. relativa al tesseramento, di almeno un operatore sanitario;

- 18) depositare presso la Commissione criteri sportivi e organizzativi, per le sole società che chiedono il rilascio della Licenza Nazionale per i campionati professionistici di Serie A, Serie B, dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della società di impegno a depositare, **non oltre il terzo giorno antecedente alla prima gara ufficiale della stagione agonistica**, attestazione del Settore Tecnico della F.I.G.C. relativa al tesseramento di almeno un preparatore atletico della prima squadra.
- 19) depositare presso la Commissione criteri sportivi e organizzativi, per le sole società che chiedono il rilascio della Licenza Nazionale per il campionato professionistico di Serie A e di Serie B, la scheda informativa riguardante il Responsabile amministrazione, finanza e controllo della società, con l'indicazione delle principali funzioni e responsabilità dello stesso. La figura può essere acquisita in outsourcing. Uno stesso soggetto non potrà ricoprire contemporaneamente più di 2 degli incarichi di cui ai punti 8), 9), 10), 11), 19), 20), 21) e 22). Qualora tale figura non fosse stata già individuata al 30 giugno 2011, entro il medesimo termine dovrà essere depositata dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della società di impegno a depositare la predetta documentazione, nel rispetto anche delle previsioni concernenti la contestualità degli incarichi, **nel termine del 30 settembre 2011**.
- 20) depositare presso la Commissione criteri sportivi e organizzativi, per le sole società che chiedono il rilascio della Licenza Nazionale per il campionato professionistico di Serie A e di Serie B, la scheda informativa riguardante il Responsabile Ufficio Stampa della società, con l'indicazione delle principali funzioni e responsabilità dello stesso. La figura può essere acquisita in outsourcing. Uno stesso soggetto non potrà ricoprire contemporaneamente più di 2 degli incarichi di cui ai punti 8), 9), 10), 11), 19), 20), 21) e 22). Qualora tale figura non fosse stata già individuata al 30 giugno 2011, entro il medesimo termine dovrà essere depositata dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della società di impegno a depositare la predetta documentazione, nel rispetto anche delle previsioni concernenti la contestualità degli incarichi, **nel termine del 30 settembre 2011**.
- 21) depositare presso la Commissione criteri sportivi e organizzativi, per le sole società che chiedono il rilascio della Licenza Nazionale per il campionato professionistico di Serie A e di Serie B, la scheda informativa riguardante il Responsabile marketing/commerciale della società, con l'indicazione delle principali funzioni e responsabilità dello stesso. La figura può essere acquisita in outsourcing. Uno stesso soggetto non potrà ricoprire contemporaneamente più di 2 degli incarichi di cui ai punti 8), 9), 10), 11), 19), 20), 21) e 22). Qualora tale figura non fosse stata già individuata al 30 giugno 2011, entro il medesimo termine dovrà essere depositata dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della società di impegno a depositare la predetta

documentazione, nel rispetto anche delle previsioni concernenti la contestualità degli incarichi, **nel termine del 30 settembre 2011.**

- 22) depositare presso la Commissione criteri sportivi e organizzativi, per le sole società che chiedono il rilascio della Licenza Nazionale per il campionato professionistico di Serie A e di Serie B, la scheda informativa riguardante il Responsabile del settore giovanile della società, con l'indicazione delle principali funzioni e responsabilità dello stesso. Uno stesso soggetto non potrà ricoprire contemporaneamente più di 2 degli incarichi di cui ai punti 8), 9), 10), 11), 19), 20), 21) e 22). Qualora tale figura non fosse stata già individuata al 30 giugno 2011, entro il medesimo termine dovrà essere depositata dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della società di impegno a depositare la predetta documentazione, nel rispetto anche delle previsioni concernenti la contestualità degli incarichi, **nel termine del 30 settembre 2011.**
- 23) depositare presso la Commissione criteri sportivi e organizzativi dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della società di impegno a depositare, **nel termine del 31 ottobre 2011**, il programma di formazione del settore giovanile;
- 24) depositare presso la Commissione criteri sportivi e organizzativi, per le sole società che chiedono il rilascio della Licenza Nazionale per i campionati professionistici di Prima Divisione e Seconda Divisione, dichiarazione sottoscritta dal Legale rappresentante della società di impegno a dotarsi per la stagione sportiva 2012/2013, in caso di partecipazione della società al campionato di Serie B, Prima Divisione, Seconda Divisione delle figure di seguito indicate:
- a) responsabile amministrazione, finanza e controllo;
 - b) responsabile ufficio stampa;
 - c) responsabile marketing/commerciale;
 - d) responsabile del settore giovanile;
 - e) preparatore atletico della prima squadra.

Le figure di cui alle precedenti lett. a), b) e c) possono essere acquisite in outsourcing.

Uno stesso soggetto non potrà ricoprire contemporaneamente più di 2 degli incarichi di cui ai punti 8), 9), 10), 11), 24.a), 24.b), 24.c) e 24.d).

La documentazione prevista ai precedenti punti deve essere fornita secondo la modulistica che si allega sub D) e depositata, anche mediante fax, presso la Commissione criteri sportivi e organizzativi.

L'inosservanza del termine del 30 giugno 2011, con riferimento a ciascuno degli adempimenti previsti dai punti 1), 2), 3), 4), 5), 6), 7), 8), 9), 10), 11), 12), 13), 14), 15), 16), 17), 18), 19), 20),

21), 22), 23), 24), costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, per ciascun inadempimento, con l'ammenda non inferiore ad euro 20.000,00 per le società di Serie A e B e ad euro 10.000,00 per le società di Prima Divisione e Seconda Divisione

In caso di concessione della licenza l'inosservanza:

- degli impegni assunti con le dichiarazioni di cui ai punti 1), 2) 3), 4), 5), 6) costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, per ciascun inadempimento con l'ammenda non inferiore ad euro 40.000,00 per le società di Serie A e Serie B e ad euro 20.000,00 per le società di Prima Divisione e Seconda Divisione**
- degli ulteriori termini previsti ai precedenti punti 8), 9), 10), 11), 12), 13), 14), 15), 16), 17), 18), 19), 20), 21), 22), 23) costituisce illecito disciplinare ed è sanzionata, su deferimento della Procura Federale, dagli organi della giustizia sportiva, per ciascun inadempimento di cui ai punti 8), 9), 10), 11), 12) e 13), con l'ammenda non inferiore ad euro 40.000,00 per le società di Serie A e Serie B e ad euro 20.000,00 per le società di Prima Divisione e Seconda Divisione; per ciascun inadempimento di cui ai punti 14), 15), 16) e 17) con la penalizzazione di un punto in classifica, da scontarsi nel campionato 2011/2012; per ciascun inadempimento di cui ai punti 18), 19), 20), 21), 22) e 23) con l'ammenda non inferiore ad euro 20.000,00 per le società di Serie A e Serie B e per l'inadempimento di cui al punto 23) con l'ammenda non inferiore ad euro 10.000,00 per le società di Prima Divisione e Seconda Divisione.**

TITOLO IV: RICORSI

La Co.Vi.So.C., la Commissione criteri sportivi e organizzativi e la Commissione criteri infrastrutturali, entro il **8 luglio 2011**, esaminata la documentazione prodotta dalle società e quanto trasmesso dalle Leghe professionistiche competenti, verificato l'assolvimento dei pagamenti da parte delle società ed effettuati gli ulteriori accertamenti, comunicano alle società l'esito della loro istruttoria, inviando copia della comunicazione per conoscenza alla F.I.G.C. ed alla Lega competente.

A tal fine, le società hanno l'onere di comunicare alle suddette Commissioni, entro il 10 giugno 2011, il numero di fax se diverso da quello della stagione sportiva precedente.

In caso di esito positivo della istruttoria da parte di tutte e tre le suddette Commissioni, la domanda di concessione della Licenza si intende accolta.

Le società che non sono risultate in possesso dei requisiti richiesti per l'ottenimento della Licenza Nazionale ai fini della partecipazione al campionato di competenza 2011/2012 possono presentare ricorso avverso la decisione negativa della relativa Commissione.

Il ricorso deve essere depositato presso la Commissione competente, entro il termine perentorio del **12 luglio 2011, ore 19:00**.

Il ricorso o i ricorsi devono essere corredati, a pena di inammissibilità, da una tassa unica di € 30.000,00 per le società di Serie A, di € 15.000,00 per le società di Serie B e di € 9.000,00 per le società di Prima e Seconda Divisione. Detti importi saranno restituiti solo in caso di accoglimento dei ricorsi.

Ferma l'applicazione delle sanzioni previste ai precedenti Titoli I, II, III potranno essere integrati, entro il termine perentorio del **12 luglio 2011, ore 19:00**, tutti gli adempimenti indicati nei medesimi titoli, eccezion fatta per la presentazione della domanda di ammissione al campionato di competenza 2011/2012. La documentazione depositata successivamente al termine perentorio del **12 luglio 2011, ore 19:00**, fatta eccezione per la certificazione ed il parere di cui al successivo capoverso, non potrà essere presa in considerazione né dalle suddette Commissioni né dal Consiglio Federale nell'esame dei ricorsi.

La certificazione ed il parere della Lega competente di cui al Titolo II (criteri infrastrutturali) dovranno essere depositati presso la Commissione criteri infrastrutturali entro il termine del **14 luglio 2011, ore 19:00**.

Le Commissioni adite esprimono, entro il **16 luglio 2011**, parere motivato al Consiglio Federale sui ricorsi proposti.

La decisione sulla concessione delle Licenze Nazionali verrà assunta dal Consiglio Federale nella riunione del **18 luglio 2011**.

Avverso la decisione del Consiglio Federale, che neghi la Licenza Nazionale per la stagione 2011/2012, è consentito ricorso alla Alta Corte di Giustizia Sportiva istituita presso il CONI, da proporsi nei termini e con le modalità previsti dall'apposito Codice, pubblicato sul sito del CONI.